

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**- R O M A -**

Ricorrono i Sigg.ri **ARIANO PATRIZIA** nata il 02/06/1979 a Aversa ed ivi residente alla via Presidio N. 16 , 81031 Aversa (CE), C.F.:RNAPRZ79H42A512L; **ARRICHIELLO SARA** nata a Caserta il 03/07/1984 e residente in Villa di Briano (CE) via Seneca n. 2, C.F. RRCSRA84L43B963Z; **ARRICHIELLO SILVIA** nata a Caserta il 21/12/1982 e residente in Villa di Briano (CE) alla via Seneca n. 2 , C.F. RRCSLV82T61B963T; **AVERSANO ASSUNTA** nata il 02/03/1973 a Capua e residente alla via Garibaldi n. 128, Teverola (CE), C.F.:VRSSNT 73C42B715G; **AVERSANO DANIELA** nata il 01/01/1973 a Santa Maria Capua Vetere (CE) e residente in Frignano (CE) alla Via Degli Oleandri n. 2, C.F.:VRSDNL73A41I234T; **BELARDO SPERANZA** nata il 17/05/1978 ad Aversa (CE) e residente in Sant'Arpino (CE) alla Via Tenente Ziello n. 35, C.F.:BLRSRN78E57A512D; **BELCARO BRUNO** nato il 11/12/1961 a Casagiove (CE) ed ivi residente alla via Roma n. 53, C.F.:BLCBRN61T11B860S; **BELLOPEDE MICHELA** nata il 26/05/1982 ad Aversa (CE) e residente in Frignano (CE) alla via De Amicis n. 19, C.F.:BLLMHL8266A512V; **BORZACCHIELLO ANGELA** nata ad Aversa (CE) il 11/07/1980 ed ivi residente alla via Umberto I N 55, C.F. BRZNGL80L51A512Z; **BOTTIGLIERI ANTONIO** nato il 25/06/1975 ad Aversa (CE) e residente in Trentola Ducenta (CE) alla via Tiziano n. 18, C.F.:BTNNM75H25A512V; **BOTTIGLIERI ASSUNTA** nata il 16/11/1982 ad Aversa (CE) e residente in Trentola Ducenta (CE) alla Via Tiziano n. 18, C.F.:BTTSNT82S56A512G; **CANGIANO MARIA PIA** nata a Torino il 16/01/1974 e residente in San Marcellino (CE) alla via L. Da Vinci n. 3, C.F. CNGMRP74A56L219S; **CAPASSO LUIGIA** nata a Napoli il

08/07/1977 e residente in Sant'Arpino (CE) alla via Peppino Impastato N 8, C.F.CPSLGU77L48F839V; **CENERI LUIGIA**, nata a Napoli il 26/01/1981 e residente in Frignano (CE) alla via G. Matteotti n 49, C.F. CRNLGU81A66F839G; **CERASUOLO ESTER** nata ad Aversa (CE) il 12/03/1981 ed ivi residente alla via M. Basile n. 49, C.F. CRSSTR81C52A512H; **CHIRICO LUISA** nata il 24/10/1981 ad Aversa (CE) e residente in Frignano (CE) alla via Orazio n. 19, C.F. CHRLSU81R64A512V; **CORONELLA ANGELA ROSA** nata ad Aversa (CE) il 02/07/1968 e residente in Villa di Briano (CE) alla via Santagata N 19, C.F. CRNNLR68L42A512B; **CORVINO MARIA PREZIOSA** nata il 18/07/1976 a Caserta e residente in Villa di Briano (CE) alla via Telesio n. 12, C.F. CRVMPR76L58B963U; **CORVINO ROSALIA** nata il 17/06/1979 a Caserta e residente in Casal Di Principe (CE) alla via Ginevra n 27, C.F. CRVRSL79H57B963Q; **D'AMBRA ROSA** nata il 21/11/1980 ad Aversa (CE) e residente in Monterotondo (Roma) alla via Gramsci n 43, DMBRSO80S61A512O; **DE CRISTOFARO MARIA** nata il 18/07/1983 ad Aversa (CE) e residente in Parete (CE) alla via Piave n. 9, C.F. DCRMRA83L58A512C; **DELL'IMPERIO ANTONIETTA** nata a Caserta il 13/06/1978 e residente a Frignano (CE) alla Via Delle Ortensie n 23, C.F. DLLNNT78H53B963H; **del PRETE ANGELA** nata a Napoli il 02/01/1980 e residente in Aversa alla via Arturo Garofano n. 8 C.F. DLPNGL80A42F839H; **DIANA LUCIA** nata a San Cipriano d'Aversa (CE) il 31/07/1980 ed ivi residente alla via Acquario n. 151, C.F. DNILCU80L71H798B; **DI CRISTOFARO MARIA** nata il 23/03/1978 ad Aversa (CE) e residente in Trentola Ducenta (CE) alla via Amalfi n 1, C.F. DCRMRA78C63A512V; **DI GENNARO LOREDANA** nata il 1/11/1979 ad Aversa (CE) e residente in Casaluce (CE) alla via Lemitone I Tratto, C.F. DGNLDN79S41A512V; **DI ROSA**

**TIZIANA** nata il 07/11/1972 a Teverola (CE) ed ivi residente in via Viella Nuova n. 12, C.F. DRSTZN72S47L155Q; **DI SANTO ANTONIETTA** nata il 03/04/1973 ad Aversa (CE) ed ivi residente in via Tasso n. 21, C.F. DSNNT73D43A512Y; **DI SARNO CARMELA** nata il 28/06/1981 ad Aversa (CE) e residente in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Caserta n 18, C.F. DSRML81H68A512P; **FAGNONI ELISA** nata il 21/01/1956 ad Aversa (CE) ed ivi residente alla via Piazzetta Pirozzi n.11, C.F. FGNLSE56A61A512H; **FERRANO CRISTINA** nata il 23/08/1976 ad Aversa (CE) e residente in Trentola-Ducenta (CE) alla via Roma n.149 C.F.: FRRCT76M63A512O; **FERRARA MARIA** nata a Parete (CE) il 11/01/1970 ed ivi residente alla via D. Cecaro n.12, C.F. FRRMRA70A51G333A; **FERRARA ROSARIA** nata a Napoli il 17/01/1981 e residente in Parete (CE) alla Via Della Repubblica n. 52, C.F.: FRRRSR81A57F839T; **FIorentino LUCIA** nata a Casandrino (NA) il 07/01/1973 e residente in Melito di Napoli (NA) al Corso Europa n. 375, C.F.: FRNLCU73A47B925J; **FIorentino MARZIA** nata a Sant'Antimo (NA) il 23/08/1967 e residente in Napoli al Corso Secondigliano n. 212, C.F.: FRNMRZ67M63I293V; **FRONGILLO FRANCA** nata ad Aversa (CE) il 23/07/1977 ed ivi residente alla Via Ippolito Nievo n. 10, C.F.: FRNFNC77L63A512H; **GERMANI FRANCESCA** nata il 17/10/1982 a Caserta e residente in Trentola Ducenta (CE) alla via del Gelso n.12, C.F. GRMFNC82R57B963M; **GOLIA ANNA** nata il 25/11/1977 a Napoli e residente in Aversa (CE) in Piazza Mazzini n 1, C.F. GLONNA77S65F839R; **GIOIA ASSUNTA** nata il 15/04/1980 ad Aversa (CE) e residente in Castel Volturno (CE) alla via Parco Delle Rose, C.F. GIOSNT80D55A512Y; **GRAMMATICO CARMELA** nata il 23/11/1979 ad Aversa (CE) ed ivi residente in via Belvedere N

32, C.F. GRMCML79S63A512V; **GRAZIANO AGNESE** nata a Teverola (CE) il 03/07/1973 ed ivi residente alla Via A. Vespucci n. 5, C.F.: GRZGNS73L43L155H; **GRIFFO Iolanda** nata a Caserta il 23/10/1981 e residente in Villa Literno (CE) alla Via Firenze II n. 14, C.F.: GRFCND81R63B963Z; **LAMBERTI MARIA ANTONIA** nata ad Orta di Atella (CE) il 24/10/1972 ed ivi residente in Via Atella n. 16, C.F.: LMBMNT72R64G130P; **LETTIERO ROSSELLA** nata a Frattaminore (NA) il 06/06/1979 e residente in VIA Cavour n. 14, Trentola Ducenta (CE), C.F. LT\*TRSL79H46D790N; **MALLARDO OLIMPIA** nata ad Aversa (CE) il 20/07/1980 e residente in Trentola Ducenta (CE) alla via Larga n.5, C.F.MLLLMP80L60A512W; **MARTINO ANGELA** nata a San Cipriano d'Aversa (CE) il 13/05/1974 e residente in Villa Di Briano (CE) alla via Delle Mole, C.F. MRTNGL74E53H798A; **MARTINO ANTONELLA** nata a Caserta il 19/06/1974 e residente in Casal di Principe (CE) alla via Asti N 5, C.F. MRTNNL74H59B963K; **MARTINO MARGHERITA** nata a Caserta il 17.05.1972 e residente in Frignano (CE) alla Via G. Leopardi n. 40, C.F.: MRTMGH72E57B963M; **MARTINO ROSALBA** nata a Caserta il 17/11/1982 e residente in Frignano (CE) alla via G. Mameli n 23,C.F. MRTRLB82S57B963F; **NATALE CONCETTA** nata il 19/02/1984 a Caserta e residente in Casapesenna (CE) alla via G.Carducci N 10, C.F.NTLCCT84B59B963X; **NATALE IDA** nata il 21/08/1983 ad Aversa (CE) e residente in Villa di Briano (CE) alla via Campo d'Isola n 42, C.F. NTLDIA83M61A512A; **NOCERA MARIA GIUSEPPA** nata il 04/05/1967 ad Villaricca (NA)e residente in Aversa (CE) alla via Atellana n. 155, C.F. NCRMGS67E44G309X; **PAGANO CONCETTINA** nata a Caserta il 11/06/1982 e residente in Frignano (CE) alla via E. De Nicola, C.F.

PGNCCT82H51B963D; **PAGANO EUGENIA** nata ad Aversa (CE) il 04/05/1980 e residente in Parete (CE) alla Via Serravalle n. 4, C.F.: PGNGNE80E44A512P; **PATRIA GIUSEPPINA** nata il 19/12/1979 ad Aversa (CE) e residente in Giugliano in Campania (NA) in via Durante N 23, C.F. PTRGPP79T59A512J; **PEZONE ROSA** nata a Villaricca (NA) il 27/07/1969 e residente in Parete (CE) alla Via A. Gramsci n. 27, C.F.: PZNRSO69L67G309U; **PIROZZI BARBARA** nata a Caserta il 05/01/1982 e residente in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Roma Vico Ottavo N 3, C.F. PRZBBR82A45B963F; **PIROZZI ROSSELLA** nata a Caserta il 20/03/1975 e residente in Villa di Briano (CE) alla via Tacito n. 3 bis, C.F. PRZRSL75C60B963W; **POMPONIO ANGELA** nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 30/09/1977 e residente in Teverola (CE) alla Via Chianca n. 18, C.F.: PMPNGL77P70I234N; **ROMA MARIA**, nata a Napoli il 25/05/1984 e residente in San Marcellino (CE) alla via Roma n. 33, C.F.: RMOMRA84E65F839U; **RANUCCI MONICA** nata a Villaricca (NA) il 09/05/1971 e residente in Lusciano (CE) in via Della Libertà n. 66, C.F.RNCMNC71E49G309Q; **RUSSO MADDALENA** nata il 27/08/1972 a Caserta e residente in Casaluce (CE) alla via Fratelli Rosselli, C.F. RSSMDL72M67B963H; **SANTORO ROSAPIA** nata a Dagenham (Regno Unito) il 17/07/1974 e residente in Casapesenna (CE) alla via Filomena n 8, C.F. SNTRSP74L57Z114J; **SARMIENTO DONATELLA**, nata ad Aversa (CE) il 07/03/1972 ed ivi residente alla Via G. Amendola n. 57, C.F.: SRMDTL72C47A512J; **SCIALDONE VERONICA** nata a Capua (CE) il 24/10/1980 e residente in Vitulazio (CE) alla via Circumvallazione Nord/Ovest, C.F.SCLVNC80R64B715F; **TURCO SABRINA** nata ad Aversa (CE) il 26/06/1973 residente in Teverola (CE) alla via G. Leopardi n 48, C.F.

TRCSRN73H66A512W; **TONZIELLO MARIA** nata a Sesto San Giovanni (MI) il 22/05/1977 e residente in San Marcellino (CE), alla Via Sorrento n. 15, C.F.: TNZMRA77E62I690R; **TROIANO Miriam** nata a Napoli il 10/10/1978 e residente in Frattaminore (Na), alla Via Campania n. 28, C.F.: TRNMRRM78R50F839O; **VARGAS GIULIA** nata a Capua (CE) il 03/11/1980 e residente in S. Cipriano d'Aversa (CE) alla via II Vico Michelangelo Diana n.2, C.F. VRGGLI80S43B715E; **VERDE MARIANTONIA** nata ad Aversa (CE) il 27/05/1977 e residente in Teverola (CE) alla via II Dietro Corte VI trav. 15, C.F. VRDMNT77E67A512E; **BURGI SONIA** nata a Napoli il 20/05/1972 e residente in Aversa (CE) alla via Atellana n.155, C.F. BRGSNO72E60F839; **DI PUORTO ROSA** nata a San Cipriano d'Aversa (CE) il 25/09/1971 ed ivi residente in via Caserta n. 14, C.F.DPRRSO71P65H798J; **PIROZZI MARZIA**, nata a Caserta il 07/01/1977 e residente in Casal di Principe (CE) alla via Circumvallazione n.70, C.F. PRZMRZ77A47B963N; **CATERINO ORSOLA** nata il 30/11/1970 a Napoli e residente in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Dei Cipressi n. 11, C.F. CTRRSL70S70F839B; **PAGANO ELEONORA** nata ad Aversa (CE) il 28/04/1981 e residente in Frignano (CE) alla via G. Matteotti n. 33, C.F. PGNLNR81D68A512S; **PICONE ANNA MARIA** nata ad Aversa (CE) il 26/05/1980 e residente in San Marcellino (CE), alla Via Starza n. 3, C.F.: PCNNMR80E66A512L; **CARBONE GABRIELLA** nata a Casal di Principe (CE) il 24/09/1966 ed ivi residente alla via Baracca n. 1, C.F. CRBGRL66P64B872O; **PEDANA GIULIA** nata il 12/12/1970 a Villa Literno (CE) ed ivi residente alla via Vittorio Emanuele III N 57, C.F. PDNGLI70T52L844Y; **TAVOLETTA ELEONORA** nata a Villa Literno (CE) il 12/09/1965 ed ivi residente alla via C/so Umberto I n. 13, C.F. TVLLNR65P52L844H; **COSTANZO PATRIZIA**

nata a Aversa (CE) il 23/08/1963 ed residente in Frignano (CE) alla via F. Serao n. 28, C.F. CSTPRZ63MA512X; **LARICCHIO ANNA** nata a Napoli il 09/02/1972 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla via E. Scarfoglio, C.F. CLRCNPT72P42F839K; **MARSILIO RAFFAELLA** nata a Caserta il 21/09/1982 e residente in Succivo (CE) via Trieste e Trento n. 8, C.F. MRSRFL82P61B963X, tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine, dall'Avv. Giuseppe Criscuolo, C.F.: CRSGPP75D05B963F, PEC: [giuseppe.criscuolo@avvocatismcv.it](mailto:giuseppe.criscuolo@avvocatismcv.it), Fax: 081.812.29.94, con il quale elettivamente domiciliario in Roma alla Flaminia n. 189, presso la Segreteria del T.A.R. Lazio di Roma per l'annullamento, di: **A.** Decreto prot.n.235 dell'01/04/2014 del MIUR – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto l'Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, nella parte in cui richiamando in premessa la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l'articolo 1, comma 605 lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni W Hdalla legge 4 giugno 2004, n.143, in graduatorie ad esaurimento, all'art. 1, comma 1, prevede che *“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata IV) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia...”* non consentendo ai ricorrenti tutti, titolari di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, quale Titolo intrinsecamente abilitante sin dall'origine quando furono istituiti i corsi di Diploma Magistrale in base al R.D. 1054/23, art. 71, co. 5 e da ultimo riconosciuto tale giusta Decreto del Presidente della Repubblica 25/03/2014 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014), la possibilità di inserimento, oggi per allora, *rectius* alla data di conseguimento del Diploma abilitante nelle

graduatorie ad esaurimento; **B.** tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;  
**C.** nonché per l'accertamento dl diritto delle ricorrenti ad essere inserite “pieno iure” nelle graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale Scuola dell'Infanzia e/o Scuola Primaria;

## **CONTRO**

**MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA**, in persona del Dirigente p.t.

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA**, in persona del Dirigente p.t.

**USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente p.t.;

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, in persona del Dirigente p.t.

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI LATINA**, in persona del Dirigente p.t.

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI FROSINONE**, in persona del Dirigente p.t.

**USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LAZIO**, in persona del Dirigente p.t.;

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI**, in persona del Dirigente p.t.

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA**, in persona del Dirigente p.t.

**USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER CAMPANIA**, in persona del Dirigente p.t.;

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE**, in persona del Dirigente p.t.

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI AREZZO**, in persona del Dirigente p.t.

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI SIENA**, in persona del Dirigente p.t.

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI PISTOIA**, in persona del Dirigente p.t.

**USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER TOSCANA**, in persona del Dirigente p.t.;



**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO**, in persona del Dirigente p.t.;

**USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER PIEMONTE**, in persona del  
Dirigente p.t.;

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, in persona del Dirigente p.t.;

**ATP - AMBITO TERRITORIALE DI VARESE**, in persona del Dirigente p.t.;

**USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LOMBARDIA**, in persona del  
Dirigente p.t.;

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con  
sede in Via de' Portoghesi n. 12 – Roma

### **E NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale dell'Infanzia, Scuola Primaria della III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017 di tutti i 101 Ambiti Territoriali provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia per la quale hanno presentato domanda, per la classe concorsuale Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, valide per il triennio 2014/2017 – sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dei ricorrenti (I controinteressati, nel presente provvedimento, sono tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014/017, hanno presentato domanda di trasferimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo degli ambiti territoriali provinciali sopra indicati, relativamente alla classe concorsuale Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria).

### **FATTO**

La ricorrente **ARIANO** Patrizia è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – anno scolastico 1995/1996; la ricorrente **ARRICHIELLO** Sara è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1999/2000; la ricorrente **ARRICHIELLO** Silvia è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1999/2000; la ricorrente **AVERSANO** Assunta è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1989/1990 – nonché l'Idoneità al concorso indetto con D.M. 1994 per l'Insegnamento nella Scuola Primaria, la ricorrente **AVERSANO** Daniela è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale "V. Alfieri " di Aversa (CE) – a.s. 1991/1992; nonché il Diploma di Scuola Magistrale di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del grado preparatorio conseguito presso l'Istituto "G.B. Novelli" di Marcianise (CE) – a.s. 1994/1995; la ricorrente **BELARDO** Speranza è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "A. Manzoni " di Caserta – a.s. 1994/1995; il ricorrente **BELCARO** Bruno è un'insegnante precario che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "Don Gnocchi" di Maddaloni – a.s. 1978/79, la ricorrente **BELLOPEDE** Michela è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1998/1999; la ricorrente **BORZACCHIELLO** Angela è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1998/99; il ricorrente **BOTTIGLIERI** Antonio è un'insegnante

precario cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto "Vittorio Alfieri " di Aversa (CE) – a.s.1998/1999; la ricorrente **BOTTIGLIERI** Assunta è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto "Vittorio Alfieri " di Aversa (CE) – a.s. 2001/2002; la ricorrente **CANGIANO** Maria Pia è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Vittorio Alfieri di Aversa (CE) – a.s. 1999/2000; la ricorrente **CAPASSO** Luigia è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "Manzoni" di Caserta – anno 1994/1994; la ricorrente **CENERI** Luigia è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1998/1999; la ricorrente **CERASUOLO Ester** è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1998/99; la ricorrente **CHIRICO** Luisa è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1998/1999; la ricorrente **CORONELLA** Angela Rosa è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale "V. Alfieri " di Aversa (CE) – a.s. 1984/85; la ricorrente **CORVINO** Maria Preziosa è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1993/1994; la ricorrente **CORVINO** Rosalia è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1996/97; la ricorrente **D'AMBRA** Rosa è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1998-99; la ricorrente **DE CRISTOFARO** Maria è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto

Magistrale Statale “N. Iommelli “ di Aversa (CE) – a.s. 2000/01; la ricorrente **DELL’IMPERIO** Antonietta è un’insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l’istituto Magistrale Statale “N. Iommelli “ di Aversa (CE) – a.s. 1997/98; la ricorrente **del PRETE ANGELA** è un’insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l’istituto Magistrale Statale “N. Iommelli “ di Aversa (CE) – a.s. 1999/00; la ricorrente **DIANA** Lucia è un’insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l’istituto Magistrale Statale “SS. Maria Preziosa “ di Casal di Principe (CE) – a.s. 1997-98; la ricorrente **DI CRISTOFARO** Maria è un’insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l’istituto Magistrale Statale “N. Iommelli “ di Aversa (CE) – a.s. 1994/95; la ricorrente **DI GENNARO** Loredana è un’insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l’istituto Magistrale Statale “N. Iommelli” di Aversa (CE) – a.s. 1996/97; nonché Abilitazione al Concorso ordinario del 1999; la ricorrente **DI ROSA Tiziana** è un’insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l’istituto Magistrale Statale “N. Iommelli “ di Aversa (CE) – a.s. 1989/90; nonché il Diploma di Scuola magistrale presso l’Istituto “G.B. Novelli” di Marcianise – a.s. 1991/92, n. 2 Abilitazione Scuola primaria e infanzia superando il Concorso ordinario del 1999; la ricorrente **DI SANTO** Antonietta è un’insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l’istituto Magistrale Statale “N. Iommelli “ di Aversa (CE) – a.s. 1989/90; la ricorrente **DI SARNO** Carmela è un’insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l’istituto Magistrale Statale “N. Iommelli “ di Aversa (CE) – a.s. 1998/99; nonché la Laurea in Scienze dell’educazione presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli – a.a. 2006/07; la ricorrente **FAGNONI** Elisa è un’insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale

presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1975/76; nonché l'Abilitazione superando il concorso ordinario del 1984; la ricorrente **FERRANO** Cristina è un' insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s.1993/94; nonché il Diploma di Scuola magistrale presso l'Istituto "Taddeo Da Sessa" di Sessa Aurunca a.s. 1996/97, la ricorrente **FERRARA** Maria è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1986/87; la ricorrente **FERRARA** Rosaria è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli" di Aversa (CE) – a.s. 1998/99; la ricorrente **FIorentino** Lucia è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "E. Pimentel Fonseca" di Napoli – a.s. 1990/91; la ricorrente **FIorentino** Marzia è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale "V. Alfieri" di Aversa (CE) – a.s. 1984/1985; la ricorrente **FRONGILLO** Franca è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli" di Aversa (CE) – a.s. 1994/95; la ricorrente **GERMANI** Francesca è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1999/00; la ricorrente **GOLIA** Anna è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1996/97; la ricorrente **GIOIA** Assunta è un'insegnante precaria cha ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "SS. Maria Preziosa " di Casal di Principe (CE) – a.s. 1997/98; la ricorrente **GRAMMATICO** Carmela è un'insegnante precaria cha

ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1995/96; la ricorrente **GRAZIANO** Agnese è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1991/1992; la ricorrente **GRIFFO Iolanda** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di Maturità Magistrale presso l'Istituto "G. Galilei" di Mondragone (CE) – a.s.1999/2000; la ricorrente **LAMBERTI** Maria Antonia è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1989/90; nonché il Diploma Scuola Magistrale presso la Scuola Magistrale di Marcianise – a.s. 1992/1993; la ricorrente **LETTIERO** Rossella è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "A. Manzoni " di Caserta – a.s. 1997/98; nonché n. 2 Abilitazione Scuola primaria e infanzia superando il Concorso ordinario del 1999; la ricorrente **MALLARDO** Olimpia è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1998/99; nonché la Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli a.a.2007/08; la ricorrente **MARTINO Angela** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 2000/01; la ricorrente **MARTINO** Antonella è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "Maria SS Preziosa" di Casal di Principe (CE) – a.s.1991/92; la ricorrente **MARTINO Margherita** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Scuola Magistrale presso l'Istituto "S.Teresa del Bambino Gesù" – a.s. 1988/89; la ricorrente **MARTINO** Rosalba è un'insegnante precaria che ha conseguito il

Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 2000/01; la ricorrente **NATALE Concetta** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 2000/01; la ricorrente **NATALE Ida** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli" di Aversa (CE) – a.s. 2000/01; la ricorrente **NOCERA Maria Giuseppa** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto "Vittorio Alfieri " di Aversa (CE) – a.s. 1984/85; la ricorrente **PAGANO Concettina** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1998/99; nonché la Laurea in Scienze dell'Educazione presso l'Università "Suor Orsola Benincasa" Napoli a.a. 2006/07; la ricorrente **PAGANO Eugenia** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma maturità Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1996/1997; nonché il Diploma di Scuola Magistrale di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del grado preparatorio presso l'istituto "G.B. Novelli" Marcianise – a.s. 1998/1999; la ricorrente **PATRIA GIUSEPPINA** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto "Carlo Levi" di Marano (NA) – anno 1997/98; la ricorrente **PEZONE Rosa** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di maturità Magistrale presso l'Istituto "Vittorio Alfieri" di Aversa (CE) – a.s. 1997/1998; la ricorrente **PIROZZI Barbara** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "Maria SS Preziosa" di Casal di Principe (CE) – a.s. 1998/99; la ricorrente **PIROZZI Rossella** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'istituto Magistrale Statale "Maria SS Preziosa" di Casal di Principe (CE) – a.s. 1993/94;

nonché il Diploma di Scuola magistrale presso l'Istituto "S. Eufemia" di Carinaroo (CE) – a.s. 1993/94; la ricorrente **POMPONIO** Angela è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli" di Aversa (CE) – a.s. 1994/1995; la ricorrente **ROMA** Maria è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa – a.s. 2000/01; la ricorrente **RANUCCI** Monica è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1989/90; nonché Abilitazione Superando il concorso del 1999; la ricorrente **RUSSO** Maddalena è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "SS. Maria Preziosa " di Casal di Principe (CE) – a.s. 1990/91; la ricorrente **SANTORO** Rosaria è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1992/93; la ricorrente **SARMIENTO Donatella** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1990/1991; nonché Abilitazione avendo superato il concorso anno 1999; la ricorrente **SCIALDONE** Veronica è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "S. Pizzi" di Capua – a.s. 1998/99; la ricorrente **TURCO** Sabrina è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1990/91, nonché la Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione presso l'Università telematica "N. Cusano" di Roma – a.a. 2011/2012; la ricorrente **TONZIELLO** Maria è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di maturità Magistrale presso



l'Istituto Magistrale "Maria SS. Preziosa" di Casal di Principe (CE) – a.s.1994/1995; nonché il Diploma di Scuola Magistrale di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio conseguito presso la Scuola Magistrale Convenzionata "S. Teresa del Bambin Gesù" di San Marcellino (CE) – a.s. 1993/94; la ricorrente **TROIANO** Miriam è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di maturità Magistrale presso l'Istituto Mater dei di Napoli – a.s. 1996/97; la ricorrente **VARGAS** Giulia è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale "Maria SS Preziosa" di Casal di Principe – a.s. 1998/99; la ricorrente **VERDE** Mariantonia è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli " di Aversa (CE) – a.s. 1994/95; **BURGI Sonia** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale presso l'Istituto "D. Cimarosa" di Aversa (CE) - a.s. 1992/93; la ricorrente **DI PUORTO** Rosa è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di Scuola magistrale di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio presso l'Istituto "S. Teresa Bambin Gesù" di San Marcellino (CE) – a.s. 1991/92; la ricorrente **PIROZZI** Marzia è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma Magistrale presso l'Istituto Magistrale "Maria SS Preziosa" di Casal di Principe – a.s. 1993/94, nonché Diploma di Scuola Magistrale di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio presso l'Istituto "S. Teresa Bambin Gesù" di San Marcellino (CE) – a.s. 1994/95; la ricorrente **CATERINO** Orsola è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio presso l'Istituto "D. Cimarosa" di Aversa (CE) - anno 1987/88, nonché la Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione presso l'Università Telematica "PEGASO" – a.a. 2008/09; la ricorrente **PAGANO** Eleonora è

un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio presso "D. Cimarosa" di Aversa (CE) – a.s. 1997/98; la ricorrente **PICONE** Anna Maria è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio conseguito presso l'Istituto Magistrale "D. Cimarosa" di Aversa (CE) – anno 1999/00; la ricorrente **CARBONE** Gabriella è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale presso l'Istituto "S. Eufemia" di Carinaro (CE) – a.s. 1988/89; la ricorrente **PEDANA** Giulia è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale presso l'istituto "S. Eufemia" di Carinaro (CE) – a.s. 1989/90; la ricorrente **TAVOLETTA** Eleonora è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale presso l'Istituto "D. Cimarosa" di Aversa (CE) - a.s. 1998/99; la ricorrente **COSTANZO Patrizia** è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "N. Iommelli" di Aversa (CE) – a.s. 1979/80; nonché il Diploma di Scuola Magistrale presso l'Istituto "D. Cimarosa" di Aversa (CE) - a.s. 1991/92 ; nonché Abilitazione avendo superato il concorso del 1990; la ricorrente **LARICCHIO** Anna è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell' a.s. 1990/91 ; la ricorrente **MARSILIO** Raffaella è un'insegnante precaria che ha conseguito il Diploma magistrale presso l'Istituto "G.B. Novelli" di Marcianise (CE) – a.s. 2000/01.

Occorre precisare che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001 ha valore di esame di stato e abilita all'insegnamento, sia nella scuola dell'infanzia che e nella scuola primaria (Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 25/03/2014 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014), come peraltro riconosciuto,

da ultimo, dallo stesso Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che con la Pubblicazione del decreto di aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/16 prot.n. 353 del 23/05/2014 che sancisce il passaggio dalla III alla II fascia di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Esso consente, altresì, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.n.53/2003 l'inserimento in graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del T.U. di cui al D.Lgs. n.297 del 16/04/1994, e oggi trasformate in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, della L.n.296/2006.

Lo stesso Diploma è per legge titolo intrinsecamente abilitante e lo è stato sin dall'origine quando furono istituiti i corsi di Diploma Magistrale in base al R.D. 1054/23, art. 71, co. 5 è pertanto intrinseco al titolo stesso e non subordinato al superamento di altre prove, esami o concorsi come confermato "in via permanente" a partire dal D.M. 10 marzo 1997 nonché da Circolari ministeriali (C.M. 434 del 15/07/97, C.M. 439 del 02/11/1998, prot. n. 39732/BL), dal DPR 323/98, art. 15, co. 7, ecc.

Nello stesso C.C.N.L. relativo all' a.s. 2012/2013 alla nota 1 a piè di pagina 5 si legge: *"Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001- 02, ai sensi del D.M. 10/03/1997"*.

Per questi ultimi occorre ricordare che essi hanno rappresentato sino all'anno 1999 unicamente la modalità di reclutamento del personale della scuola, come stabilito dal D. lgs 297/94, prima che la stessa amministrazione vi rinunciassse.

La cosiddetta idoneità conseguita a seguito di vincita di concorso non ha mai avuto funzione abilitante, né lo ha avuto l'attivazione con D.M. 85/05 di corsi speciali per

il conseguimento dell'abilitazione o idoneità che, come precisa l'art. 1, co. 2, lett. b, consentivano solo "l'acquisizione dell'idoneità".

Tale idoneità consentiva unicamente il diritto di accedere al ruolo attraverso l'inserimento e lo scorrimento di specifica graduatoria di merito.

L'istituzione delle SSIS e dei Corsi in Scienze della Formazione Primaria è dovuta all'emanazione della L.n. 341/1990, che rimase inattuata per quasi 10 anni.

E tali corsi non avevano in partenza affatto valore abilitante, ed ancora, così come ribadito dal D.L. 460/1998, essi avrebbero portato all'acquisizione di titoli con valenza in tutto e per tutto identica ai titoli posseduti dai docenti precari di III fascia, i quali non avrebbero dovuto affrontare alcun ulteriore percorso abilitante/formativo.

In altri termini, le SSIS, e i corsi in Scienze della Formazione Primaria avrebbero dovuto essere riservati esclusivamente ai soggetti laureati/diplomati successivamente al 2002/2003.

Ciò peraltro è ulteriormente confermato da quanto ribadito dall'art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001, mediante cui venne predisposta e ordinata la riapertura e aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'Istituto.

Tale decreto ribadiva infatti che i laureati in Scienze della Formazione Primaria potevano accedere, insieme ai Diplomatici Magistrali, esclusivamente alla III fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto.

Non dovrebbe quindi sorprendere che la stessa legge, riferendosi ai corsi in 'Scienze della Formazione Primaria' non solo ribadisse che essi costituivano, insieme ai percorsi per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS) titolo di ammissione ai concorsi, ma che gli stessi avrebbero avuto funzione abilitante.

Nel riportare qua di seguito il testo dell'art. 3, comma 2 della L.n. 341/1990, si sottolinea inoltre come dal contesto appaia chiaro che il carattere abilitante dei concorsi sia strettamente associato al nuovo diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria, che nasce non come titolo abilitante in sé, così come abbiamo visto, previsto in origine dal Diploma di Maturità Magistrale, ma che lo divenne solo successivamente attraverso un intervento normativo.

*"Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. **Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante..**"*

Occorre inoltre osservare il comma 8 dello stesso art. 3 secondo cui: *"Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità' per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, **anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio**".*

In esso si fa espresso riferimento a “tempi e modalità” per consentire il **graduale passaggio al nuovo ordinamento** tenendo conto dei diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio. Appare evidente come, in realtà, il MIUR abbia disatteso quest'obbligo rendendo di fatto retroattivo il valore abilitante dei

concorsi nei confronti dei Diplomatici Magistrali, già abilitati per legge, per i quali i concorsi erano validi solo ai fini del reclutamento.

Con l'approvazione della L.n.53/03 si ha il riconoscimento del valore abilitante della Laurea in Scienza della Formazione Primaria.

A conferma di ciò basta osservare quanto riportato all'art. 5, comma 3, della predetta legge in cui, nell'attribuire valore abilitante alla Laurea di Scienze della Formazione Primaria, si legge: ”... *L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse*”.

Anche qui appare palese che il riferimento al valore abilitante dei concorsi fosse strettamente legato al nuovo titolo di Laurea e non può assolutamente essere ricondotto al Diploma Magistrale che nasce da subito come titolo abilitante.

È evidente altresì la grave discriminazione subita dai diplomati magistrali non concedendo loro l'accesso nelle graduatorie permanenti, divenute poi ad esaurimento, pur essendo anch'essi per legge abilitati.

Aggiungasi poi che il MIUR, mentendo ancora una volta, dinanzi al pronunciamento della Commissione Europea in merito al pieno

riconoscimento del Diploma Magistrale quale qualifica professionale e titolo abilitante, ha citato la L.n.341/90, ribadendo che ai sensi di tale normativa, i diplomati magistrali avrebbero dovuto superare un concorso, per potersi ritenere pienamente abilitati e qualificati.

Eppure appare chiaro, che la succitata normativa non solo è stata abrogata oltre una decina di anni fa, ma che in ogni caso essa si riferiva **ESCLUSIVAMENTE** ai laureati in Scienze della Formazione Primaria.

In altri termini i Diplomatici Magistrali sono pienamente abilitati e qualificati e hanno diritto ad accedere alle Graduatorie ad Esaurimento.

In data 14/04/2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235 con cui il MIUR ha dato il via alle procedure di aggiornamento delle G.a.E. per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dalle quali dipende il futuro lavorativo di centinaia di migliaia di abilitati e abilitandi a vario titolo.

Per il MIUR, tuttavia, decine di migliaia di abilitati che, pur avendo completato il proprio corso di studi e conseguito il medesimo titolo abilitante posseduto da tantissimi altri colleghi, non potranno avere accesso alle predette graduatorie.

Sono, infatti, circa 100 mila gli abilitati in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, che il D.M. 235/2014 ha escluso dalla possibilità di inserimento nelle G.a. E.

È noto, infatti, che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in Graduatorie ad esaurimento ad opera della Legge n.296/2006, si fosse escluso ogni nuovo inserimento in graduatoria, ad eccezione di quelli dei docenti che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero già abilitati, ma non ancora inclusi, ovvero stessero completando il percorso formativo abilitante.

Due diversi interventi normativi, tuttavia, hanno riaperto di fatto le graduatorie fino al varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti, introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal DM. 249/2010 e dal DM. del 30/9/2011: nel 2008, prima, con l'introduzione dell'articolo 5-bis del D.L. n. 137/2008, convertito con modificazioni in L. 169/2008, ai sensi del quale avrebbero potuto iscriversi nelle graduatorie *"... con riserva...coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria..."* e nel 2012, poi, con l'art. 14, comma 2ter, della L.n.14/2012, a mente del quale *"Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento ... restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato .... i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie..."*.

Ma nulla di tutto ciò è avvenuto per chi, come i ricorrenti, sebbene in possesso di un titolo abilitante che avrebbe permesso loro l'inserimento nelle graduatorie provinciali, oggi divenute ad esaurimento, non hanno potuto all'epoca e non possono oggi attendere ad un contratto a tempo indeterminato.

Il D.M. 235/14, che avrebbe dovuto assicurare l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, almeno per coloro che, come i ricorrenti, hanno subito un errato, quanto illegittimo operare della P.A., invece, li ha esclusi, operando una disparità di trattamento rispetto a chi, come detto, hanno potuto godere di tale inserimento.

Tanto premesso l'interesse ad agire con il presente ricorso dei sopraindicati docenti precari è, dunque, evidente dal momento che gli stessi lamentano il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e ciò al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e ragionevolezza ed in palese violazione del criterio meritocratico.



\*\*\*

L'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato e salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati non ancora inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante.

Invero, occorre osservare che lo stesso legislatore, con il citato articolo 1, comma 605 della Legge 296/2006 ha previsto una "fase transitoria": *“ in attesa di un nuovo sistema di reclutamento...il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti...”*.

La "fase transitoria", in effetti, nella mente del legislatore, doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti, nulla prevedendo per coloro che, come i ricorrenti, possedevano di diritto un titolo avente valore abilitante all'insegnamento.

Quest'ultimo nuovo sistema di formazione/reclutamento, infatti, è stato introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo, disciplinato dal D.M. n.249/2010 e dal D.M. 30/09/2011.

Occorre, infatti, osservare che, fino all'anno accademico 2010/2011, ossia prima del nuovo sistema di formazione degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 2, comma 416, della L.n.244 del 24/12/2007, regolato ed

attuato dalle disposizioni di cui al D.M. 249/2010 e al D.M. 30/09/2011, le facoltà di Scienze della Formazione Primaria e i Conservatori di Musica hanno attivato corsi abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti corsi.

In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il legislatore, peraltro aveva aperto un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento con l'art. 5 *bis* del decreto legge n. 137 del 01/09/2008, convertito, con modificazioni, dalla L.n.169 del 30/10/2008, ai sensi del quale i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASILD), attivati nell'a.a. 2007/2008, avrebbero potuto iscriversi a pieno titolo ("a pettine") nelle graduatorie ai sensi del quale: *"...possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti..."*

In altri termini questo primo adattamento ha creato, un'evidente discriminazione e disparità di trattamento tra le categorie di docenti laureati in Scienze della Formazione Primaria, immatricolati dal 2007/2008 e chi, come i ricorrenti, possedevano il Diploma di maturità magistrale, avente valore abilitante, conseguito ante 2001/2002 che sono stati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia , con un identico valore del titolo conseguito e ai quali non veniva garantito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, nonostante entrambe le categorie di docenti avessero conseguito il titolo abilitante con il "vecchio" sistema di formazione iniziale dei docenti, in vigore fino al varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n.249 del 2010 recante *"Definizione della*

*disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.*

Ne consegue evidente la illegittimità dell'operato della P.A.

Ma v'è di più.

Con l'intento di chiudere la fase transitoria e di consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti, iscritti nei corsi di laurea SFP dall'a.a. 2008/2009 in poi e ai corsi AFAM e COBASILD che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il vecchio sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010, la L.n.14/2012, di conversione del decreto legge 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, ai sensi della quale *“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c) , e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASILD), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie”.*

Occorre notare che il decreto legge n.216/2011 è un decreto di proroga di termini legislativi che sono scaduti: riapre di fatto i termini di inserimento in graduatoria già previsti dal comma 3 del suddetto art. 5bis della L.n.169/2008: ai sensi di tale norma, infatti, poteva chiedere l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie i docenti iscritti nell'a.a. 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, COBASILD o AFAM.

Nulla ancora una volta prevedendo per i Diplomatici Magistrali

\*\*\*\*

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento del personale docente, occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi.

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, LETT. C), L. 23 DICEMBRE 2006, N. 296, DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 36 E 97 COST., IN QUANTO NON AMMETTENDO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO IL PERSONALE ISCRITTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO O DI ISTITUTO, CONDANNEREBBE DETTO PERSONALE AD UNO STATO DI PRECARIATO PERMANENTE; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1954, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, CO. 7, D.P.R. 18 OTTOBRE 2006 E DEI DD. MM. N. 27 DEL 2007 E N. 56 DEL 2009, IN QUANTO IL D.M. N. 235 DEL 2014 ESCLUDEREBBE DAI TITOLI ABILITANTI ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA IL DIPLOMA CONSEGUITO NEGLI ISTITUTI MAGISTRALI ENTRO L'ANNO 2002; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI DD. MM. N. 27 DEL 1997 E N. 56 DEL 2009, NONCHÉ DELL'ART. 33 COST., IN QUANTO QUALSIASI TITOLO DI STUDIO CONSIDERATO VALIDO PER L'INSEGNAMENTO DOVREBBE CONSIDERARSI IDONEO ALL'INSEGNAMENTO STESSO E, QUINDI, ABILITATO ALL'ACCESSO ALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 36/2005 CEE, DEGLI ARTT. 3, 35, 36 E 97 COST., E DEL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206, NONCHÉ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO ED ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, IN QUANTO LA PROFESSIONE DI INSEGNANTE SAREBBE UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA AI SENSI DELLA PREDETTA DIRETTIVA, NON GIUSTIFICANDOSI, PERCIÒ, LA DIVERSIFICAZIONE TRA I VARI TITOLI CHE CONSENTONO L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO - VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST., NONCHÉ SVIAMENTO DI POTERE, INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONevolezza, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE DAL 2007 NON VI SAREBBE POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE 1999/70/CE DEL CONSIGLIO E DELL'ART. 5, CO. 4 BIS, D.LGS. N. 368 DEL 2000, NONCHÉ VIOLAZIONE DEL C.D. DIRITTO DI PRECEDENZA E DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST.,**

**ESSENDO IMPEDITA LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STIPULATI IN SUCCESSIONE IN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - VIOLAZIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, D.LGS. N. 165 DEL 2001. IL RICORSO CHIEDE INOLTRE CHE VENGA SOLLEVATA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI DD. MM. IMPUGNATI E DI INCOMPATIBILITÀ DEGLI STESSI CON IL DIRITTO COMUNITARIO -**

Il decreto impugnato nella parte in cui non consente l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti, avendo disposto il solo aggiornamento di coloro che risultano già inseriti, ha impedito definitivamente l'accesso, ai docenti delle scuole dell'infanzia e primarie in possesso del diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002, che, come esposto in fatto oggi ha visto riconosciuto il valore abilitante è illegittimo per violazione della normativa indicata in epigrafe in quanto frutto di una illegittima interpretazione, perseverata per oltre dodici anni, da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della normativa in materia scolastica.

Invero, fermo il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale e/o di Scuola Magistrale per l'insegnamento nell'allora Scuola elementare e materna ed oggi Primaria e dell'Infanzia, riportato su tutti i diplomi, e riconosciuto tale anche in una nota risalente al 1997 (n. 12588/BL) ed emanata dall'allora Ministro dell'Istruzione Berlinguer, che assicurava che *“i diplomi di scuola e di istituto magistrale, conseguiti fino ad una data predeterminata, avrebbero conservato per sempre il valore abilitante”* ed oggi confermato sia dal Decreto del Presidente della Repubblica 25/03/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014, che dallo stesso Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che con la Pubblicazione del decreto di aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/16 prot.n. 353 del 23/05/2014 che sancisce il passaggio dalla III alla II fascia di coloro che sono in

possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 la mancata inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, già provinciale, dei ricorrenti tutti in possesso del Diploma di Maturità Magistrale, abilitante all'insegnamento sin dall'origine quando furono istituiti i corsi di Diploma Magistrale in base al R.D. 1054/23, art. 71, co. 5 provoca, ora per allora, una violazione del principio di uguaglianza degli stessi nei confronti di chi ha potuto inserirsi con titoli aventi lo stesso valore abilitante all'insegnamento.

Lo stesso dal TAR Piemonte di Torino, in una recente sentenza n.110/2014 del 18/01/2014, in un caso del tutto identico a quello che ci occupa ha ribadito che *“La previsione di una preferenza, nella forma dell'automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni”*.

In altri termini possesso di detto diploma quale titolo qualificante il personale scolastico, costituisce valido accesso alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento al pari del possesso di una qualsiasi abilitazione o idoneità acquisita a seguito di esame o di concorso.

Ne consegue evidente la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Ma v'è di più.

I provvedimenti impugnati, *rectius* la mancata previsione possibilità di inserimento per i Diplomatici Magistrali nelle graduatorie ad esaurimento, è, altresì illegittima sia per violazione del principio di non discriminazione in quanto i docenti comunitari in possesso di medesimi titoli/qualifiche/servizi che diversamente ai colleghi

italiani, hanno potuto accedervi sia in quanto l'impedimento per tali docenti (Diplomati Magistrale) di accedere alla stabilizzazione anche dopo molti anni di insegnamento e pur in presenza di posti disponibili per le immissioni in ruolo, genera una situazione di sfruttamento del lavoro precario ed una evidente e manifesta *violazione (in connessione al principio di eguaglianza) del par. 3 dell'art. 3 della Direttiva del Parlamento europeo n. 36 del 2005*

Invero la direttiva 36/2005/CE sancisce il valore formativo/abilitante dell'esperienza *parificando tout court l'esercizio di fatto con il titolo abilitante*.

Lo stesso MIUR ha riconosciuto più e più volte il valore formativo/abilitante dell'esperienza sia stabilendo in centinaia di decreti che essa integra e completa la formazione sia concedendo l'accesso alle suddette Graduatorie Permanenti e ad Esaurimento a chiunque avesse esercitato per almeno un triennio la professione di insegnante in uno stato estero.

Ragionare altrimenti si incorrerebbe in una palese e lampante la discriminazione basata sulla nazionalità che i docenti italiani si trovano a dover subire rispetto ai docenti europei con la conseguente violazione del principio costituzionale che tutela ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione la parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici.

L'esperienza professionale risulta essere riconosciuta allo stato attuale solo nei confronti dei docenti stranieri.

Ne consegue anche sotto tale profilo la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Ma v'è di più

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica che ha ispirato la L.n.124/99, conformano la graduatoria permanente secondo un meccanismo di immodificabilità apparente, con l'effetto di togliere ogni

rilievo al merito dei docenti e per riaffermare, in palese contrasto con la L.n.124/99, il desueto criterio della sola e mera iscrizione in graduatoria.

Occorre infatti rilevare come i provvedimenti impugnati determinano il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A., privilegiando il fattore temporale rispetto al fattore merito.

La stessa giurisprudenza ha avuto poi modo di precisare come, “ ai sensi dell’art. 401 d.leg.297/94, come modificato dalla L.n.124/99, il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente, soggette ad aggiornamenti e inserimenti è esclusivamente quello del punteggio posseduto”. (Cfr. TAR Lazio di Roma, Sez. III Bis, sentenza n. 2799 del 03/04/2001).

Viene in tal modo data attuazione al principio di meritocrazia, presente nella L.n.124/99, principio indiscutibile dal quale l'atto amministrativo odiernamente impugnato non poteva assolutamente discostarsi, pena la violazione dello spirito e della lettera della Legge oltre che dei principi costituzionali di buon andamento ed efficienza della P.A. sanciti all'art. 97 Cost. e non meramente temporale.

E' di assoluta evidenza, pertanto, che il Decreto Ministeriale oggi impugnato pregiudica in tal modo le aspirazioni di assunzione degli odierni ricorrenti.

Vengono cioè preferiti coloro che hanno conseguito titoli per l'ammissione in data precedente rispetto quei soggetti che hanno gli stessi e maggiori e più rilevanti titoli, laddove invece il criterio per la collocazione nelle graduatorie del personale docente è solo quello del punteggio merito conseguito, ottenuto per l'appunto in relazione a titoli posseduti.

E' evidente la forte disparità di trattamento rispetto a coloro che, pur in possesso di medesima abilitazione, si trovano in situazioni differenti.

\*\*\*\*



Il principio meritocratico presente nella L.n.124/99, peraltro, non può ritenersi scalfito neppure dall'inciso "*salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria*" di cui al terzo comma dell'art. 401 del T.U. predetto.

Tale salvaguardia, infatti, deve essere interpretata, così come evidenziato dal TAR Lazio, con sentenza n.2799/2001, secondo le comuni regole del possesso da parte di più candidati di identico punteggio.

Pertanto, in deroga, i nuovi iscritti e i trasferiti devono trovare collocazione in posizione successiva a quella del parigrado già in graduatoria.

La giurisprudenza amministrativa sul punto, è stata chiara nel precisare come "*Al di fuori di questa eccezione, la posizione degli iscritti nella graduatoria è mobile, destinata in ogni caso a cedere dinanzi a quanti riescono a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza, si presentano con punteggio più elevato*" (Cfr. TAL Lazio Roma, Sez. III Bis, Sentenza n. 2799/2001).

In altri termini, la salvaguardia dei docenti già inclusi in graduatoria non può estendersi sino a trasformare la graduatoria permanente in tante graduatorie (dividendola in fasce) pena lo snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità della P.A..

L'unico criterio di graduazione, dunque, è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti capaci e meritevoli.

Ed infatti, il legislatore nel dettare l'art. 2 della L.n.124/99 non ha minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. n. 297/94.

Inoltre, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggior o minor merito, è evidente che la collocazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguiti precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento che l'hanno conseguito.

Tale articolazione disposta nel decreto oggetto di impugnativa si discosta illegittimamente ed irragionevolmente dal principio del pieno merito che la legge ha voluto introdurre nel reclutamento del corpo docente, sulla base del quale è del tutto normale che il soggetto che si colloca nella graduatoria con un punteggio vile, resti fuori dalle assunzioni che la legge riserva al personale più capace e preparato.

Anche sotto tale profilo è evidente la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

\*\*\*

Sul punto meritevole di accenno è la Sentenza della Suprema Corte Costituzionale n. 41/2011, con la quale rivisitando rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, è stato riaffermato il criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.

Conclusivamente la Corte, alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza n. 41/2011, afferma testualmente: *“Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la L.n.124/99, istitutiva delle graduatorie permanenti è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il*

*criterio del merito. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art.1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento.*

*La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica...”*

\*\*\*

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione, un elemento (quello dell'inserimento in graduatoria) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico.

Tale disciplina, ove dovesse ritenersi introdotta con l'art. 14, comma 2 *ter*, della L.n.14/2012 a livello di formazione primaria, non potrebbe che comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle epigrafate disposizioni di legge.

Ed infatti, a ben vedere, il quadro che si andrebbe a delineare non differisce in modo apprezzabile da quello censurato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'istituto dell'inserimento in coda a tutte le fasce.

In un caso (collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si trasferiscono da una provincia all'altra) come nell'altro (immodificabilità delle graduatorie e, quindi, impossibilità di inserimento in virtù della mera anteriorità dell'iscrizione nelle graduatorie) si consentirebbe, infatti, di acquisire una posizione di vantaggio sulla scorta di un criterio cronologico (del tutto svincolato dalle capacità e competenze dei candidati).

I docenti, dunque, in virtù del censurato criterio, non vedrebbero premiato l'impegno profuso nella acquisizione di competenze e di titoli vedendosi, al contrario, sopravanzare ai fini dell'accesso al posto di lavoro da soggetti meno qualificati (cioè muniti di meno punti) ingiustamente favoriti da un sistema scientificamente pensato al fine di mortificare la professionalità degli aspiranti insegnanti.

Per concludere, dunque appare evidente che la immodificabilità delle graduatorie ad esaurimento viola i principi costituzionali di cui all'art. 3, comma 1, 97, comma 1 e 51 comma 1 della Costituzione.

### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Il *fumus boni juris* si evince dai motivi che fondano il ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è in *re ipsa* in quanto i ricorrenti si ritrovano a dover subire una esclusione dalle graduatorie ad esaurimento, con inevitabili ripercussioni sulla propria attività lavorativa e ciò in quanto, essendo le graduatorie predette la fonte per l'accesso ai ruoli, nonché l'unica fonte per il conferimento di supplenze annuali e temporanee, nell'immediato inizio dell'anno scolastico, si eliderebbero le

possibilità di essere convocati per l'assunzione di un posto di insegnamento, il tutto, non può negarsi, in presenza di una quanto mai chiara e documentata fondatezza della posizione del ricorrente.

Peraltro, e di contro, alcun danno subirebbe l'amministrazione resistente in ordine all'ordinato avvio dell'anno scolastico.

Avv. Giuseppe Criscuolo

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Criscuolo quale difensore dei Sigg.ri Ariano Patrizia ed altri

ATTESTA

che la presente copia informatica in formato .PDF accessibile contenente il ricorso e' conforme all'originale cartaceo dal quale e' stata estratta.

Avv. Giuseppe Criscuolo (firma digitale)